

## DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

## SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

PROT. N. AOO 160/3012 del 06/06/2019

OGGETTO: Parere in merito alla validità dei requisiti tecnico-professionali per l'attività di acconciatore

Un Comune ci ha chiesto un parere in merito alla validità dei requisiti tecnico-professionali per svolgere l'attività di acconciatore.

La legge n. 174/2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore", con l'art. 3 stabilisce che "per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria."

Nella nota ricevuta il responsabile SUAP specifica che la signora in questione è stata assunta come apprendista dal 01/01/1994 al 31/10/1997 e dal 01/01/1998 è stato perfezionato il rapporto di lavoro passando da apprendista a coadiuvante, successivamente, è subentrata nell'attività familiare.

L'art. 7 della Legge 174/2005 al comma 1 stabilisce che "La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente legge."

Il requisito professionale della signora ben si identifica in ciò che stabilisce la lett. b) dell'art. 3 della l. 174/2005: "il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria." e trova corrispondenza con la decisione della CRA n. 7 del 16/04/2012 e con il parere della CRAP espresso nella seduta del 24/05/2017, pubblicato nella sezione Commissione Regionale Artigianato Pugliese in www.sistema.puglia.it.

Considerate, quindi, la decisione n. 7/2012 dalla CRA e il parere CRAP del 24/05/2017, preso atto che la Regione Puglia non ha provveduto con apposita legge al recepimento della Legge 174/05, la signora potrà svolgere l'attività di acconciatore in quanto è in possesso del requisito professionale richiesto e potrà subentrare nella gestione dell'impresa artigiana già di titolarità della madre.